



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

Allegato 3

CONVENZIONE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE RC AUTO

La Regione Autonoma della Sardegna, (di seguito indicata "Amministrazione") con sede in viale Trento n. 69, 09123 Cagliari, CF. n° 80002870923, nella persona del Direttore del Servizio Previdenza e Assistenza e F.I.T.Q. della Direzione dell'Organizzazione e del Personale, _____,

nat__ a _____, il _____

e

_____ con sede legale in _____

indirizzo PEC _____

codice fiscale: _____ e iscrizione al Registro Unico degli

Intermediari assicurativi e riassicurativi-RUI al n. _____,

(di seguito "Società"), nella persona di _____

nat__ il _____ a _____

in qualità di _____

premessi che

- la Società è una impresa che opera nel mercato assicurativo;
- la Società stipula polizze assicurative a favore dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

- la presente convenzione intende disciplinare la delegazione di pagamento che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all'Amministrazione regionale per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, la Società in ragione dell'avvenuta sottoscrizione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti (d'ora in avanti, RC auto);

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, del 20 ottobre 2011 n. 30/RGS e del 15 gennaio 2015 n. 2/RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;
- le linee guida per l'autorizzazione delle delegazioni convenzionali di pagamento mediante trattenute sullo stipendio dei dipendenti della Regione Autonoma della Sardegna, approvate con delibera della giunta regionale n. _____ del _____;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni e dalle linee guida emanate dall'Amministrazione.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

La quota relativa all'istituto della delegazione non deve essere superiore ad un quinto delle competenze mensili.

In caso di concorso della quota delegata con pignoramenti e/o altre delegazioni o trattenute volontarie a qualsiasi titolo (riscatti e ricongiunzioni di periodi pensionistici, deleghe sindacali, deleghe di finanziamento, piccoli prestiti F.I.T.Q., piccoli prestiti INPS, canoni parcheggio) non si può, comunque, superare il quinto dello stipendio.

Art. 2

(beneficiari)

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti, obbligatorie in virtù dell'art. 122 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, comprensive di eventuali garanzie accessorie quali, a titolo esemplificativo, furto, incendio, rottura cristalli, assistenza legale, atti vandalici, ecc., il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

In deroga alle previsioni dell'art. 1901 del codice civile, la copertura assicurativa RC auto decorre dalla data indicata nel contratto, indipendentemente dal primo pagamento.

Art. 3

(trattenute stipendiali)

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 1 verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione. In caso contrario, la quota delegata potrà essere sospesa.

L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

Art. 4

(versamento delle trattenute stipendiali)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

Le trattenute verranno effettuate dall'Amministrazione e i versamenti verranno operati con accreditamenti al conto corrente bancario/postale della Società avente le coordinate IBAN:

o comunque altro conto corrente indicato formalmente dalla Società, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

Art 5

(oneri amministrativi)

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, le parti fanno riferimento alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 gennaio 2015, n. 2/RGS.

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 1,00 (euro uno/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi sopra indicati saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Art. 6

(versamento degli oneri amministrativi)

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato direttamente dalla Società mediante un unico versamento annuale da effettuarsi entro il 10 dicembre di ciascun anno tramite bonifico bancario al seguente IBAN: IT15W0200804810000010951778.

Art 7

(durata)

La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione delle parti contraenti e si intende valida per tre anni con esclusione di tacito rinnovo.

Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire una proroga della presente



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.

La scadenza della convenzione non fa venir meno l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere alle ritenute stipendiali per i contratti ancora in essere e fino alla loro naturale scadenza.

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa a far data dall'avvenuta cessazione.

Art 8

(recesso)

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni rispetto alla scadenza prevista dal precedente art. 7.

Art 9

(risoluzione)

L'Amministrazione, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro di illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

Art. 10

(comunicazioni della Società)

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art. 7, la Società si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede ed il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

Nelle suindicate evenienze, l'Istituto dovrà inviare l'apposita comunicazione alla Direzione dell'Organizzazione e del Personale – Servizio Previdenza, Assistenza e F.I.T.Q. - all'indirizzo di posta certificata personale@pec.regione.sardegna.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

Art 11

(normativa)



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'organizzazione e del personale
Servizio previdenza, assistenza e F.I.T.Q.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nelle linee guida dell'Amministrazione regionale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia ed alle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanate nel corso del tempo, ed in particolare la circolare del 17 gennaio 2011 n. 1/RGS, la circolare del 20 ottobre 2011 n.30/RGS e la circolare del 15 gennaio 2015 n. 2/RGS in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici.

Art. 12

(trattamento dei dati personali)

Le parti si impegnano, per i profili di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13

(registrazione in caso d'uso)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente ed è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso. Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (artt.39 e 57, comma 7. del DPR n.131/1986).

Art 14

(foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.

Cagliari,

Per la Società _____

Per la Regione Autonoma della Sardegna

Il direttore del Servizio Previdenza, Assistenza e F.I.T.Q. _____